

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018

L'articolo 77 (*Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale*) del disegno di legge A.S. n. 2960, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", contiene norme volte ad introdurre la fatturazione elettronica tra privati. In particolare:

- al comma 1 diverse modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23" (di seguito "decreto legislativo sulla fatturazione elettronica");
- al comma 2 una disposizione aggiuntiva nell'ambito dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi);
- ai commi 3, 4 e 5 alcune disposizioni specifiche sulla normativa inerente la fatturazione elettronica.

Esaminando con maggior dettaglio le disposizioni dell'articolo 77, si osserva quanto segue.

- Al comma 1, lettera a):
 - il n. 1) sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, che introduceva la possibilità, per i contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
 - il n. 2) amplia i poteri dell'Agenzia delle entrate consentendole di utilizzare il Sistema di Interscambio "anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti"; viene inoltre esteso anche ai soggetti stabiliti nel territorio italiano il perimetro soggettivo delle operazioni commerciali, finora limitato a quelle intercorrenti tra soggetti residenti nel territorio;
 - il n. 3), al fine di trasformare la "fatturazione elettronica" da opzionale a obbligatoria, sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Vengono inoltre esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" (ex art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) e quelli che applicano il regime forfetario (ex art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014);
 - il n. 4) introduce un nuovo comma 3-bis all'articolo 1 con cui si stabilisce che i soggetti passivi cedenti o prestatori ovvero i soggetti passivi di cui al comma 3 (cessionari o committenti, stabiliti nel territorio dello Stato) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, che non hanno formato oggetto di formalità doganali;
 - il n. 5) sopprime il comma 4, dell'articolo 1 con cui si stabilisce che le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica siano definite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
 - il n. 6) introduce una modifica di coordinamento al comma 5, dell'articolo 1 per tener conto dell'introduzione del nuovo comma 3-bis;
 - il n. 7) sostituisce il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevedendo la sanzione amministrativa applicabile in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 (fatturazione elettronica);
 - il n. 8) aggiunge all'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis prevede che gli obblighi di conservazione elettronica stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 sono considerati assolti per tutte le

fatture elettroniche e per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Con il comma 6-*ter* si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Sempre al comma 1:

- la lettera *b*), inserendo il comma 1-*bis*, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 125 del 2015, introduce a decorrere dal 1° luglio 2018, l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori;
- la lettera *c*) del comma 1 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevedendo incentivi per la tracciabilità dei pagamenti;
- la lettera *d*) del comma 1 sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilendo che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione: gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati; le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. La disposizione stabilisce inoltre che per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Si prevede l'emanazione di un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- la lettera *e*) del comma 1 abroga l'articolo 5 del decreto legislativo n. 127 del 2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso abbia effettuato talune violazioni;
- la lettera *f*) del comma 1 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Il comma 2, introducendo il comma 2-*quater* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede una specifica sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (di cui al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015).

Il comma 3 prevede che le nuove norme si applichino alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. *spesometro*).

Il comma 4 dispone che l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Il comma 5 prevede che, fatto salvo il concorso della SOGEI agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente, alla medesima non si applicano le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all'esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro.

Le modifiche introdotte dall'articolo 77 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Sostanzialmente, nell'ambito dei rapporti fra privati, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del regime opzionale, viene disposta esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio sono esonerati dal predetto obbligo. La nuova norma prevede che in caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione.

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro.

Sul tema della semplificazione, dello spesometro e della fatturazione elettronica, vi è stata recentemente la risoluzione in Commissione Finanze n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l'altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di *compliance* e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

Le disposizioni dell'articolo 77 del disegno di legge, in buona sostanza, sembrano dare attuazione agli impegni indicati nella risoluzione.